

COMUNE DI NOCERA UMBRA

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi fondamentali)

1 - Il Comune di Nocera Umbra e' Ente autonomo, rappresenta la comunita' locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, armonizzando le proprie finalita' con quella dei Comuni limitrofi ed in particolare con quelli della fascia appenninica Umbro-Marchigiana, ai quali e' legato da affinita' storico culturale.

2 - Il Comune riconosce nella pace, nella democrazia, nella solidarieta' e nel rispetto della dignita' della persona umana i valori fondamentali che devono ispirare le scelte della comunita' locale. Ripudia ogni forma di razzismo e di discriminazione, tutela la presenza nella propria comunita' dei cittadini stranieri sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri.

Promuove iniziative culturali di ricerca, di educazione e di cooperazione ispirate a tali valori.

3 - Il Comune persegue l'utilizzazione razionale ed equilibrata delle risorse del territorio, garantisce uno sviluppo fondato sulla salvaguardia dell'ambiente, sulle valorizzazioni del patrimonio culturale, storico, artistico e paesistico.

Opera per impedire l'insediamento di quegli impianti che compromettono la salute delle persone e l'equilibrio ambientale.

4 - Il Comune riconosce nella differenza tra i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento dell'organizzazione sociale; promuove e favorisce pertanto la realizzazione delle varie opportunita'.

5 - Il Comune garantisce la tutela e la libera espressione dei giovani presenti nel suo territorio. Istituisce e promuove la formazione di appositi organismi.

6 - Il Comune opera, nell'ambito delle proprie competenze, per l'adempimento del ruolo che la Costituzione riconosce ed affida alla comunita' familiare.

Art. 2

(Funzioni)

1 - Il Comune ha autonomia politico-amministrativa, statutaria, regolamentare e finanziaria nell'ambito delle Leggi e della normativa statale nonche' regionale sulla finanza pubblica.

2 - E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati in base alla Costituzione, alle Leggi e allo Statuto.

3 - Esercita altresì, in base alla normativa statale e regionale, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Art. 3

(La popolazione)

1 - Il Comune di Nocera Umbra e' costituito dalla popolazione residente nel suo territorio, nonche' da quella non residente iscritta nelle proprie liste elettorali.

Art. 4

(Il territorio)

1 - Il territorio del Comune e' delimitato secondo le risultanze della allegata planimetria ed e' classificato interamente montano ai sensi della Legge Regionale 6/9/72 n. 23.

2 - E' altresì caratterizzato dalla presenza di frazioni e nuclei abitativi, con propri elementi storici, culturali e socio-economici che il Comune intende salvaguardare e valorizzare.

Art. 5

(la sede)

1 - La sede del Comune e' sita in Nocera Umbra, Via S. Rinaldo n. 9.

Art. 6

(Lo stemma il gonfalone)

1 - Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone riconosciuti ai sensi di legge.

2 - L'uso dello stemma e del gonfalone e' disciplinato da apposito regolamento.

3 - Il Comune si riserva di tutelare la propria denominazione, il proprio stemma ed il proprio gonfalone.

Art. 7

(Principi programmatici)

1 - Il Comune, al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione delle proprie capacita' e risorse, definisce politiche tendenti a realizzare:

a) la valorizzazione del patrimonio delle acque come bene e risorsa strategica anche al fine di un suo pieno sviluppo orientato sulle attivita' turistiche e termali;

b) uno sviluppo socio-economico equilibrato e diffuso in tutte le parti del territorio comunale;

c) un assetto del proprio territorio che valorizzi e salvaguardi il patrimonio ambientale, l'equilibrio ecologico, i beni culturali, attraverso anche una costante manutenzione del territorio;

d) uno sviluppo armonico dell'agricoltura, delle attivita' industriali, artigianali e commerciali;

- e) un sistema di servizi sociali che privilegi le categorie piu' deboli ed indifese e che, comunque, concorra ad assicurare a tutti un piu' alto livello della qualita' della vita;
- f) la promozione delle attivita' culturali, ricreative, sportive;
- g) lo sviluppo dei contatti con altre realta' istituzionali e sociali locali, comunitarie, ed extra comunitarie, nel quadro di un processo di integrazione europea ed internazionale;
- h) la promozione e la agevolazione delle attivita' delle Associazioni e Istituzioni di volontariato.

2 - Il Comune garantisce altresì la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte fondamentali della vita locale.

Art. 8

(Programmazione territoriale)

1 - Il Comune assume la programmazione come metodo della propria azione istituzionale, in cui si possa realizzare la cooperazione con gli altri Enti territoriali per assicurare un equilibrato sviluppo della comunita' locale. A tal fine riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali, quali soggetti rappresentativi della pluralita' degli interessi, delle capacita' e delle energie di cui dispone la realta' economica e sociale.

Art. 9

(Rapporti con i cittadini emigrati)

1 - Il Comune concorre a mantenere e sviluppare i legami socio-culturali ed economici con i propri cittadini emigrati ed a favorirne l'integrazione nella comunita' locale.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

art. 10

(Organi)

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 11

(Elezione e composizione del Consiglio Comunale)

1 - L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

art. 12

(I Consiglieri Comunali)

1 - I Consiglieri Comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2 - E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano con esclusione

dei candidati Sindaci.

3 - Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti compreso il Sindaco.

4 - I Consiglieri si possono costituire in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

5 - Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina l'esercizio del potere di iniziativa dei Consiglieri, compreso quello di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché quello di ottenere notizie utili all'espletamento del mandato ai sensi dell'art. 31, comma 5^a L. 8.6.90, n. 142.

6 - I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute della commissione delle quali fanno parte.

7 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 289 R.D. 4.2.1915, n. 148, i Consiglieri che non partecipino a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica elettiva attraverso la relativa presa d'atto del Consiglio Comunale.

8 - Nei casi previsti dalla legge e, comunque, in ogni caso di conflitto di interessi con il Comune, i Consiglieri sono tenuti ad astenersi e ad allontanarsi dall'aula consiliare.

9 - Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

art. 13

(Competenze del Consiglio Comunale)

1 - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e programmatico del Comune.

2 - Il Consiglio è titolare della potestà normativa, statutaria e regolamentare.

3 - Il Consiglio esercita le funzioni e delibera gli atti indicati dalla legge.

4 - Il regolamento interno del Consiglio è approvato a maggioranza dai presenti.

art. 14

(Commissioni Consiliari Permanenti)

1 - Il Consiglio si può articolare in Commissioni Permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando, comunque la presenza, in ciascuna di esse, di un rappresentante per ogni gruppo.

2 - I poteri delle Commissioni sono determinati dal regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

art. 15

(Commissioni speciali)

1 - Il Consiglio Comunale può istituire, secondo le norme del

regolamento interno, Commissioni speciali composte da Consiglieri ed esperti per indagini e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.

2 - Il Consiglio puo' disporre inchieste su questioni che comunque interessino il Comune mediante la Costituzione, secondo le norme del regolamento interno, di Commissioni di inchiesta composte da Consiglieri.

art. 16

(Funzionamento del Consiglio Comunale)

1 - Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

2 - Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale; ove il caso lo richieda, puo' riunirsi in altra sede del territorio comunale.

3 - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

4 - Ove non sia previsto diversamente dalla Legge o dal presente Statuto o dal Regolamento Interno, il Consiglio delibera a scrutinio palese con non meno di nove Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione e' sufficiente la presenza di n. 4 Consiglieri per deliberare in conformita' a quanto disposto dal T.U.L.C.P. 1915.

5 - La pubblicita' e l'esecutivita' delle deliberazioni del Consiglio sono disciplinate dalla Legge.

6 - La verbalizzazione puo' essere affidata ad un dipendente designato dal Segretario e deve riguardare i punti principali della discussione nonche' l'esito numerico delle votazioni.

Il Segretario e' responsabile della corretta stesura delle verbalizzazioni.

I verbali si intendono approvati dal Consiglio se, ultimato il periodo di quindici giorni dalla pubblicazione, previa comunicazione degli stessi a tutti i capogruppo del titolo delle deliberazioni, non siano state fatte osservazioni scritte nei successivi cinque giorni lavorativi.

Nel caso di produzione di osservazioni scritte esse soltanto sono sottoposte alla valutazione del Consiglio nella seduta successiva.

7 - Alla pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta e degli altri atti dell'Ente provvede il messo comunale, o chi lo sostituisce, che ne fa apposita attestazione.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

art. 17

(Composizione della Giunta)

1 - La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 6 (sei) compreso il Vice Sindaco.

(comma modificato dalla delibera C.C. nr. 80 del 30/09/99)

2 - Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.

3 - Gli Assessori, ma non il Vice Sindaco, possono essere nominati anche tra i non Consiglieri purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

art. 18

(Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori)

1 - I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:

- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;
- non avere ricoperto nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della L. 25.03.1993, n. 81, la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.

art. 19

(Revoca degli Assessori)

1 - L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere motivato.

2 - Tale atto è comunicato al Consiglio.

art. 20

(Competenze della Giunta)

1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2 - Spettano alla Giunta tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi del Comune.

CAPO III

IL SINDACO

art. 21

(Competenze)

1 - Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

2 - Il Sindaco esercita ogni funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

3 - Il Sindaco può delegare uno o più Consiglieri Comunali a svolgere funzioni riguardanti argomenti specifici e particolari per un periodo di tempo determinato.

4 - Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

5 - Il Sindaco neo-eletto convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla Legge.

art. 22

(Sindaco Ufficiale del Governo)

1 - Nei casi e con le modalità stabilite dalla Legge il Sindaco

sovrintende a funzioni e adotta provvedimenti nella qualita' di Ufficiale del Governo.

2 - Quando particolari motivi lo esigono, il Sindaco puo' delegare ad uno o piu' Consiglieri Comunali l'esercizio di dette funzioni nelle frazioni.

art. 23

(Il Vice Sindaco)

1 - Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente.

2 - Quando il Vice Sindaco e' temporaneamente assente, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore piu' anziano di eta' reperibile.

3 - Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

art. 24

(Mozione di sfiducia)

1 - La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, e' consegnata al Sindaco.

2 - Il Consiglio e' convocato per la sua discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3 - La mozione e' approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

4 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica dal giorno successivo a quello in cui e' stata votata la sfiducia.

5 - Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

art. 25

(pari opportunita')

1 - Il Comune di Nocera Umbra garantisce pari opportunita' fra uomini e donne.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 26

(FORME ASSOCIATIVE)

1 - Il Comune valorizza le forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione anche sulla base dei nuclei abitativi del territorio comunale, garantendone la consultazione in occasione della adozione di atti fondamentali o di rilevante interesse collettivo e prevedono interventi in loro favore.

2 - Il Comune puo' istituire consulte quali strumenti di raccordo

fra le istituzioni e le Associazioni operanti a livello locale.

3 - Il Comune puo' altresì, sulla base di apposite convenzioni, affidare ad Associazioni la gestione di impianti e servizi pubblici.

Art. 27

(Petizioni, istanze, proposte)

1 - Tutti i cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Comune petizioni, istanze o avanzare proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi.

2 - Il Sindaco esamina le petizioni, istanze e proposte entro 15 giorni dalla loro presentazione ed e' in ogni caso tenuto a trasmettere entro il medesimo termine, copia delle stesse ai capigruppo consiliari.

3 - Alle petizioni, istanze e proposte ritenute ammissibili, il Sindaco e' tenuto a rispondere entro 60 gg. dalla loro presentazione.

Art. 28

(Partecipazione del Cittadino al procedimento amministrativo)

1 - L'Amministrazione Comunale assicura la partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

2 - Le modalita' della suddetta partecipazione procedimentale sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241.

Art. 29

(Assemblea)

1 - L'Amministrazione Comunale, i gruppi consiliari o i soggetti interessati possono convocare, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, assemblee di cittadini, per discutere problemi, esaminare proposte e programmi.

2 - La consultazione puo' essere indetta da cittadini purché iscritti nelle liste elettorali.

3 - Possono essere altresì adottate altre forme di consultazione dei cittadini.

4 - L'Amministrazione Comunale deve in sede di adozione degli atti, dar conto dei risultati delle consultazioni.

Art. 30

(Referendum consultivo)

1 - Il Comune indice Referendum consultivo, quando vi sia richiesta sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2 - Il Referendum consultivo puo' essere altresì promosso dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3 - Il Referendum, che non puo' aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto, puo' riguardare soltanto questioni concernenti

materia di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle relative a:

- Tributi, Bilanci, e contabilita';
- Designazione nomine e revoche e, piu' in generale, questioni relative a persone;
- Regolamento interno del Consiglio Comunale.

4 - L'ammissibilita' del Referendum sotto il profilo formale e procedurale e' verificata dal Consiglio Comunale.

5 - Non puo' essere svolto piu' di un Referendum all'anno.

6 - Il Consiglio Comunale tiene conto del risultato del Referendum e nel caso in cui se ne discosti deve darne adeguata motivazione.

- Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 31

(Diritto di accesso)

1 - L'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione Comunale, nonche' la corretta gestione documentale e conservazione degli stessi, sono disciplinati da apposito regolamento.

2 - Il Comune garantisce altresì, nei limiti delle disponibilita', l'accesso alle proprie strutture e servizi, a favore di cittadini singoli o associati, definendone, sulla base di apposito Regolamento le condizioni e le modalita' d'uso e prevedendo l'eventuale concorso degli interessati alle spese.

Art. 32

(Il difensore civico)

1 - Al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione dell'Amministrazione, il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico d'intesa con altri Enti Locali in base ad una apposita convenzione.

2 - La convenzione regola le modalita' di elezione, le prerogative e i mezzi di cui il Difensore Civico dovra' disporre.

3 - La convenzione regola altresì i rapporti tra il Difensore Civico ed il Consiglio Comunale.

4 - La convenzione deve essere recepita nello Statuto secondo le modalita' previste dall'Art. 4, 3^a comma della Legge 8/6/90, n. 142.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 33

(Il Segretario Comunale)

1 - Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, le cui attribuzioni, responsabilita', status giuridico ed economico sono

regolati dalla legge.

Art. 34

(Funzioni del Segretario Comunale)

1 - Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) e' il capo del personale;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attivita', secondo le modalita' ed i criteri precisati dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- c) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- d) vigila sull'istruttoria delle Deliberazioni e provvede ai relativi atti successivi;
- e) determina per ciascun tipo di procedimento in conformita' ad apposita norma regolamentare, le modalita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale curandone il coordinamento con i funzionari responsabili di ciascuna sezione funzionale;
- f) presiede le commissioni di gara e di concorso.

2 - Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Art. 35

(Il Vice-Segretario)

1 - Il Comune ha un Vice-Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza del posto, assenza o impedimento.

CAPO II

UFFICIO E PERSONALE

Art. 36

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1 - Il Comune informa la propria attivita' amministrativa al principio della trasparenza nella formazione degli atti e delle decisioni, nonche' al concetto di separatezza delle funzioni di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi elettivi, dalla gestione amministrativa che e' attribuita in virtu' di legge e in conformita' alle norme dello Statuto, al Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili dei servizi, individuati nel regolamento della dotazione organica del personale, ovvero con Deliberazione Consiliare.

2 - Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e in conformita' alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Art. 37

(Uffici comunali)

1 - Gli uffici comunali si articolano in sezioni.

2 - Nella sezione si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una

materia o di piu' materie.

3 - La gestione amministrativa dei singoli servizi e' attribuita ai funzionari responsabili, individuati con il regolamento della dotazione organica, ovvero con Deliberazione Consiliare, che ne determina anche le modalita' del coordinamento.

Art. 38

(Direzione e coordinamento dell'attivita' amministrativa)

1 - Il Regolamento disciplina lo stato giuridico del personale prevedendone in particolare:

- a) le competenze;
- b) l'attribuzione di responsabilita' gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
- c) le modalita' dell'attivita' di coordinamento tra il Segretario Comunale, le figure professionali con funzioni direttive e di funzionari responsabili di singoli servizi.

2 - Spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici indicare le relative scale di prioritaa', impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale direttivo spetta la responsabilita' per il conseguimento delle finalita' preventivamente e concordemente prestabilite.

3 - Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attivita' degli organi elettivi e la gestione amministrativa per concorrere all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

4 - Il Segretario del Comune esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali interne ed esterne delle strutture operative del Comune, e tra le stesse in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'Ente.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 39

(Principi organizzativi)

1 - L'ordinamento del personale del Comune e' informato ai principi di professionalita' e responsabilita' in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

2 - Il regolamento, oltre agli oggetti di cui all'Art. 2 della Legge 29/3/1983 n. 93, disciplina tra l'altro:

- la dotazione organica complessiva e per Ufficio e qualifica funzionale;
- l'organizzazione degli Uffici;
- le modalita' di conferimento della titolarita' degli uffici;
- l'attribuzione ai funzionari di piu' alto livello di responsabilita' gestionali;
- le modalita' di esercizio dell'attivita' di direzione e

coordinamento dell'attività degli uffici da parte del Segretario;

- le modalità per la designazione da parte del personale comunale di un componente della Commissione di disciplina;

- le modalità per l'acquisizione a tempo determinato di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

3 spetta ai funzionari di più alto livello la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune sotto il profilo della gestione amministrativa e tecnica secondo le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti.

4 - I funzionari di più alto livello sono direttamente responsabili nei confronti degli organi di Governo del Comune del perseguimento degli obiettivi programmatici sotto il profilo della correttezza tecnica ed amministrative dell'efficienza della gestione con riferimento ai compiti ad essi affidati.

Art.40

(collaborazioni esterne)

1 - Per il perseguimento di obiettivi determinati e per il conferimento di studi e ricerche implicanti particolari conoscenze, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità mediante convenzioni di diritto privato a termine, secondo le norme del regolamento del personale.

Art. 41

(Responsabilità disciplinare)

1 - La responsabilità disciplinare, le sanzioni, il procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono disciplinate dal regolamento del personale sulla base delle norme previste per gli impiegati civili dello stato.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 42

(Servizi pubblici)

1 - Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della comunità e nel perseguimento di scopi sociali, il Comune assume la gestione di servizi pubblici, anche in via esclusiva, nelle forme previste dalla legge.

Art. 43

(Organi delle Aziende speciali e istituzioni)

1 - Le Aziende speciali, per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, e le Istituzioni per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale, sono istituite con delibere del Consiglio Comunale adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2 - Ove tale maggioranza non fosse raggiunta, si procede ad una seconda e distinta votazione che deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3 - I componenti del Consiglio di Amministrazione, il presidente nonché il Direttore delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale con le modalità previste dai precedenti commi, entro il termine stabilito dalla Legge e debbono essere scelti tra persone estranee al Consiglio medesimo, che siano in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e di alta professionalità e comprovata esperienza in relazione alla carica da coprire.

4 - Gli amministratori e il Direttore delle aziende e delle Istituzioni, nelle medesime forme in cui sono nominati, possono essere revocati per motivi inerenti l'economicità, l'efficienza e i risultati della gestione.

5 - Agli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni si applicano le norme sulla sfiducia costruttiva.

Art. 44

(Ordinamento e funzionamento)

1 - L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti, quelli delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale, e dai regolamenti.

Il Consiglio Comunale provvede inoltre:

- a determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività delle Aziende e delle istituzioni e ad approvare gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio, la relazione previsionale, il Conto Consuntivo;
- a conferire il capitale di dotazione;
- a esercitare la vigilanza e a verificare i risultati della gestione;
- a determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- a coprire gli eventuali costi sociali.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 45

(CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, CONSORZI)

1 - Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula convenzioni e conclude accordi di programma con altri (Enti Locali, altri Comuni, la Provincia, la Comunità Montana), approvati dal Consiglio Comunale con i contenuti stabiliti dalla Legge.

2 - Il Comune partecipa altresì a Concorsi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Enti Locali sulla base di

una convenzione approvata, unitamente allo Statuto del Consorzio, con delibera del Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

CAPO I

FINANZA

Art. 46

(Autonomia finanziaria)

1 - Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2 - Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.

Art. 47

(Risorse finanziarie)

1 - Le entrate del Comune sono costituite da:

- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate di natura ordinaria e straordinaria.

2 - I servizi pubblici comunali indispensabili sono garantiti dai trasferimenti erariali.

3 - I servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità sono finanziati con le entrate fiscali che integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4 - Il Comune determina le tariffe ed i corrispettivi dei servizi pubblici a carico degli utenti secondo criteri di economicità ed efficienza tenendo conto delle finalità sociali del servizio.

5 - La copertura finanziaria degli oneri connessi all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate al Comune dalla Regione è assicurata da quest'ultima.

CAPO II

BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 48

(Bilancio)

1 - Il Bilancio di Previsione del Comune, predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge è redatto in termini di competenza e di cassa e si conforma ai principi dell'universalità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

2 - Con riferimento agli obiettivi della programmazione, al Bilancio e' allegata una relazione previsionale e programmatica.

3 - Il Bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4 - La copertura finanziaria degli impegni di spesa e' attestata dal responsabile del servizio finanziario a pena di nullita'.

Art. 49

(Rendicontazione)

1 - I risultati della gestione rilevati mediante contabilita' economica sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del Bilancio e il conto del patrimonio, predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

2 - Alla proposta del Conto Consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della Giunta contenente le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta in base ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi elaborati e ai costi sostenuti nonche' la relazione del Collegio dei Revisori inerente la regolarita' contabile e finanziaria e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Art. 50

(Collegio dei revisori dei Conti)

1 - Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri scelti in conformita' alla legge e secondo le modalita' previste dal regolamento di contabilita'.

2 - Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita, con le modalita' previste dal regolamento, le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge con riguardo alla vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria e sull'accertamento della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

3 - Il Consiglio puo' affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa secondo le modalita' previste dal regolamento.

Art. 51

(Controllo della gestione)

1 - I responsabili degli uffici comunali seguono periodicamente, secondo le norme del regolamento di contabilita', operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di Bilancio relativi ai servizi a cui sono preposti.

2 - Sulla base delle rivelazioni dei responsabili degli uffici la Giunta riferisce periodicamente al Consiglio, con le modalita' stabilite dal regolamento, in ordine alla situazione di Tesoreria, dei conti e del bilancio.

3 - Ove si preveda un disavanzo di amministrazione della gestione

di competenza e della gestione dei residui, la Giunta propone al Consiglio, secondo le modalita' stabilite dalla Legge, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 52

(Regolamento di contabilita')

1 - Il regolamento comunale di contabilita' disciplina in conformita' alla Legge, l'amministrazione del demanio e del patrimonio comunale nonche' il servizio di Tesoreria del Comune.

CAPO III

ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 53

(Attivita' contrattuale)

1 - L'attivita' contrattuale del Comune e' regolata dalla legge, dalla normativa della Comunita' Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

2 - I contratti sono stipulati dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato e sono rogati dal Segretario Comunale.

CAPO IV

TUTELE

Art. 53/bis

(Tutela handicappati)

1 - Il Comune di Nocera Umbra adotta ogni atto necessario alla tutela degli handicappati in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 40 della Legge 05.02.1992 n. 104.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

(Revisioni statutarie)

1 - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive nonche' l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla Legge per la sua approvazione.

2 - La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente in vigore.

Art. 55

(Regolamenti comunali)

1 - Il regolamento interno del Consiglio Comunale e' deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2 - Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilita' e quello relativo alla disciplina dei contratti, sono deliberati entro due anni dalla data indicata al comma

1.

3 - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 56

(Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto)

1 - Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.

2 - Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni disposte dal precedente comma, al ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3 - Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

(Comma cosi' modificato dalla Deliberazione di C.C. nr. 80 del 30/09/99)